SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1989.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali . . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 3 aprile 1990.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 1 miliardo di ECU al tasso di interesse annuo del 10,75 per cento della durata di dieci anni . Pag. 6

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 10 gennaio 1990.

Determinazione, per ciascuna regione, degli ammontari massimi dei mutui da autorizzare nei confronti della Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65 . . . . Pag. 8

Ministero della marina mercantile

DECRETO 21 febbraio 1990.

Determinazione della dotazione organica, del numero delle eccedenze e dei lavoratori da collocare fuori produzione delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova. Pag. 8

Ministero delle finanze

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lipari. Pag. 9

DECRETO 10 aprile 1990.

Modificazioni ai decreti ministeriali concernenti gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici. Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 11

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 11

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 15

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 7 aprile 1990, n. **48878/9.2.27.**

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1990, in correlazione con la disciplina della mobilità presso le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 19

Ministero della sanità: Revoca della registrazione di specialità medicinali . . . . Pag. 20

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Masarolis - Soc. coop. a r.l.», in Masarolis, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 22

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1989-15 marzo 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

90A1602

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1989.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze naturali;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio universitario nazionale al fine di rendere la tabella conforme alla normativa vigente in materia;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze naturali, di cui alla tabella XXIV, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXIV, annessa al presente decreto, firmato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Entro il 1° novembre 1991 l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in scienze naturali sarà modificato per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1990
Registro n. 3 Università, foglio n. 301

ALLEGATO

TABELLA XXIV

LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalla legge. Il corso di laurea in scienze naturali è di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base, e sette insegnamenti di indirizzo: di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente.

Sono previsti tre indirizzi: un indirizzo generale e didattico con un orientamento generale ed un orientamento didattico, un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse, e un indirizzo paleobiologico. Limitatamente all'orientamento didattico, e a seguito di una sperimentazione triennale, le facoltà potranno chiederne la trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico.

La facoltà per l'attivazione di un indirizzo deve scegliere due insegnamenti, uno per ciascuno dei due blocchi di disciplina appositamente indicate per ogni indirizzo sulla base di insegnamenti effettivamente attivati o attivabili.

La scelta dello studente deve riguardare i restanti due insegnamenti tra tutte le discipline attivate dalla facoltà, purché in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio. La facoltà, inoltre, può predisporre un elenco di discipline facoltative a copertura di settori caratterizzanti non adeguatamente rappresentati nei corsi di laurea attivati. Detto eventuale elenco deve fare parte integrante della proposta di adozione del nuovo ordinamento e deve contenere, disciplina per disciplina, la motivazione.

Le facoltà possono decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti. Tale suddivisione comunque deve essere realizzata in modo da non comportare aumento del numero dei docenti.

I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di 45 ore.

Gli insegnamenti obbligatori di base sono da distribuire principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo e nel quarto anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo.

Le facoltà devono, altresì, provvedere all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sottoriportato. Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e additività dell'insegnamento nelle diverse discipline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia

1) Basi molecolari.

2) Citologia.

3) Tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo.

4) Funzioni generali.

5) Genetica.

6) Specie, tassonomia, evoluzione.

7) Riproduzione, sviluppo, differenziamento.

8) Ecologia.

9) Etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso integrato di scienze della terra

1) Erosione, morfogenesi, cartografia.

2) Sedimentazione, ambienti e facies.

3) I fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia.

4) Magmatismo e metamorfismo.

5) Tettonica, geometrie e processi deformativi.

6) Dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi.

7) Storia geologica della terra dal precambriano al famerozoico.

8) Elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, di «casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso, e in particolare nei primi due anni, i consigli di corso di laurea devono organizzare escursioni per attività di studio sul campo.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esami di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Le norme di cui al presente ordinamento didattico saranno riviste, ove necessario, ai fini di un adeguamento alle direttive CEE in materia.

Insegnamenti obbligatori di base

1) Istituzioni di matematiche (1,2).

2) Fisica (1,2).

3) Chimica generale e inorganica (1).

4) Chimica organica (3).

5) Anatomia comparata (4), (9).

6) Botanica.

7) Sistemazione e filogenesi animale o botanica sistematica (10).

8) Ecologia.

9) Fisiologia generale.

10) Antropologia (9).

11) Genetica.

12) Geografia (5).

13) Geologia (6).

14) Mineralogia (7).

15) Paleontologia.

16) Zoologia (8).

---

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

(10) La scelta delle due discipline è decisa dal consiglio di facoltà che deve inserire tra gli insegnamenti obbligatori dei tre indirizzi quella delle due che non risulterà tra gli insegnamenti obbligatori di base.

INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO.

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista, sia esso ricercatore, che professionista.

Con l'orientamento didattico, ci si propone di sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Insegnamenti obbligatori

1) Fisiologia vegetale.
2) Geografia fisica.
3) Sistematica e filogenesi animale oppure botanica sistematica.

Orientamento generale

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco A:

1) Biogeografia
2) Biologia cellulare
3) Chimica biologica
4) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici
5) Ecologia microbica

Blocco B:

6) Geochimica
7) Geologia stratigrafica
8) Petrografia
9) Geofisica
10) Vulcanologia

Orientamento didattico

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco A:

1) Analisi degli ecosistemi
2) Anatomia umana
3) Fitosociologia
4) Geologia storica
5) Etologia

Blocco B:

6) Didattica delle scienze naturali
7) Educazione ambientale
8) Metodologia didattica
9) Laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche
10) Laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra

INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE.

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specificate del naturalista da far valere nello studio, nella operatività gestionale e nell'attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni naturali nonché nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici.

Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossiers d'impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi.

Insegnamenti obbligatori

1) Conservazione della natura e delle sue risorse.
2) Geologia ambientale.
3) Sistematica e filogenesi animale o botanica sistematica.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco A:

1) Ecologia delle acque interne
2) Geobotanica
3) Zoocenosi e protezione della fauna
4) Igiene ambientale
5) Museologia naturalistica

Blocco B:

6) Idrogeologia
7) Geologia del quaternario
8) Geologia regionale
9) Sedimentologia e regime dei litorali
10) Telerilevamento delle risorse ambientali

INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO:

Questo indirizzo è strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea) ad affrontare uno studio integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali e animali.

In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili in riferimento ai relativi ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente sono valorizzati anche la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati nel quadro della geologia del quaternario, cogliendo il rapporto tra quanto deriva tra i grandi cicli della natura e quanto è determinato dalle attività dell'uomo.

Insegnamenti obbligatori

1) Sistematica e filogenesi animale o botanica sistematica.
2) Stratigrafia.
3) Paleontologia vegetale o paleobotanica.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente (due su dodici, uno per blocco):

Blocco A:

1) Ecologia preistorica
2) Paleoecologia
3) Paleontologia umana e paleoetnologia
4) Palinologia
5) Paleontologia dei vertebrati
6) Paleopatologia

Blocco B

7) Geologia marina
8) Geochimica
9) Geologia e paleontologia del quaternario
10) Micropaleontologia
11) Sedimentologia
12) Paleontologia stratigrafica

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

90A1736

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 aprile 1990.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 1 miliardo di ECU al tasso di interesse annuo del 10,75 per cento della durata di dieci anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che, in condizioni normali dei mercati finanziari, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in una valuta e sostituire il relativo indebitamento con passività a tasso variabile — anche denominate in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 (un miliardo) di ECU, al tasso di interesse fisso pari al 10,75 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di aprile del 1991.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di dieci anni, con inizio nel mese di aprile del 1990 e scadenza entro il 30 aprile 2000.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di ECU 1.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla Borsa valori di Lussemburgo.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia: *a)* dalle imposte sulle successioni; *b)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che: *a)* il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario; *b)* il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo; *c)* il Governo italiano sia

inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in ECU, nella misura del 100,15 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al successivo art. 7 — pari a ECU 998.250.000 — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di aprile 1990.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 30 aprile 2000, in ECU o in altra valuta, secondo quanto praticato sul mercato delle eurovalute per emissioni obbligatorie in ECU.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Paribas Limited (PARIBAS) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata da PARIBAS, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a PARIBAS, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* dello 0,325 per cento dell'ammontare nominale del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche indicate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno regolate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, ma non oltre il secondo anno di vita del medesimo e per le finalità indicate in premessa, il Tesoro potrà stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie internazionali, italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, secondo gli usi internazionali, il proprio indebitamento in ECU a tasso fisso risultante dal prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto, con passività a tasso variabile, anche denominate in altra valuta, ad un costo complessivo non superiore al LIBOR diminuito di 15 centesimi.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno regolate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1990 al 2000, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 262

90A1737

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 10 gennaio 1990.

Determinazione, per ciascuna regione, degli ammontari massimi dei mutui da autorizzare nei confronti della Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 517/1987;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 21 marzo 1988, n. 92, relativo alla ripartizione tra le regioni delle somme da impiegare per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 marzo 1988, n. 92, relativo agli interventi destinati allo sviluppo e al riequilibrio territoriale e tipologico in ambito regionale degli impianti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988 costitutivo del comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 92/1988;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, pubblicato il 2 gennaio 1990;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1989 con il quale sono stati adottati le finalità prioritarie, i criteri e parametri indicati dal comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 92/1988;

Visto il piano di riparto tra le regioni delle somme destinate ai contributi pe le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, approvato dal comitato di coordinamento nella seduta dell'11 dicembre 1989;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289, recante «rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi»;

Considerato che si rende necessario determinare, per ciascuna regione, gli ammontari massimi dei mutui da autorizzare nei confronti della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 65/1987 le regoni sotto indicate hanno facoltà di predisporre programmi finanziati attraverso mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 289/1989, per gli ammontari complessivi indicati a fianco di ciascuna regione:

Regione	Milioni di lire
Piemonte	23.211,69
Valle d'Aosta	1.632,45
Lombardia	37.398,44
Veneto	20.810,33
Friuli-Venezia Giulia	7.905,10
Liguria	9.273,22
Emilia-Romagna	17.625,66
Toscana	16.409,44
Umbria	5.295,73
Marche	8.975,34
Lazio	25.169,79
Abruzzo	9.310,31
Molise	5.032,41
Campania	29.566,02
Puglia	22.953,31
Basilicata	6.860,34
Calabria	20.976,69
Sicilia	32.116,05
Sardegna	13.469,68

Roma, 10 gennaio 1990

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1990
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 392

90A1739

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 febbraio 1990.

Determinazione della dotazione organica, del numero delle eccedenze e dei lavoratori da collocare fuori produzione delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 7 marzo 1989, n. 85;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1989, n. 247;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1989 concernente la dotazione organica, il numero delle eccedenze e il collocamento fuori produzione dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto l'art. 6 del decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il quale è previsto il collocamento, fuori produzione dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova;

Visto il decreto interministeriale 10 febbraio 1990 con il quale, nella tabella *B*, il numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare fuori produzione è fissato in 2.900 unità;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990 il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriorei 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991;

Sentiti gli enti portuali, nonché le organizzazioni sindacali di lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Vista la nota n. 602 del 14 febbraio 1990 con la quale il Consorzio autonomo del porto di Genova ha comunicato le dotazioni organiche e la consistenza dei lavoratori delle compagnie del ramo industriale e dei carenanti;

Decreta:

La dotazione organica della compagnia del ramo industriale e quella della compagnia carenanti del porto di Genova restano determinate rispettivamente in venticinque unità e sei unità.

Il numero dei lavoratori eccedenti delle predette compagnie è fissato rispettivamente in duecentosettantadue e trentuno unità.

Il numero dei lavoratori da collocare fuori produzione per l'anno 1990 è fissato in cento unità.

Il collocamento fuori produzione viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nel decreto interministetriale 9 febbraio 1990 citato nelle premesse.

Roma, 21 febbraio 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A1740

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lipari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Lipari, confermata dall'unità sanitaria locale n. 44, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disàgio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lipari è accertato per i giorni 14 e 15 febbraio 1990

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1738

DECRETO 10 aprile 1990.

Modificazioni ai decreti ministeriali concernenti gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 8, 23 e 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, che ha ridotto il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981 e n. 150 del 3 giugno 1981, che hanno modificato l'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981, che ha revocato il decreto ministeriale 14 novembre 1980, modificato con decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981, ed ha sostituito l'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, modificato con decreti ministeriali 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, ampliando il numero delle dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica;

Tenuto conto che occorre procedere ad un ampliamento del numero degli uffici doganali abilitati all'importazione di taluni prodotti siderurgici, nonché alla ricodifica delle voci doganali relative ai prodotti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981, è così modificato:

«Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, modificato con decreti ministeriali 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978 e n. 70 dell'11 marzo 1978, è sostituito dal seguente: le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci 7201, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215 20 00, 7215 30 00, 7215 90 10, 7215 90 90, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301 10 00, 7304, 7305, 7306 della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di: Ancona, Aosta, Augusta, Bari, Bologna, Bolzano, Brennero, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Catania, Chiasso, Chioggia, Civitavecchia, Cremona, Domodossola, Fernetti, Foggia, Gaggiolo, Genova, Gorizia, La Spezia, Lecco, Livorno, Luino, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Milano, Milazzo, Modena, Molfetta, Napoli, Novara, Pescara, Piacenza, Piombino, Pontebba, Ponte Chiasso, Porto Torres, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Tarvisio, Torino, Trapani, Trieste, Udine, Venezia, Ventimiglia, Verona».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1989;

Considerato che, per mero errore materiale, l'articolo unico del citato decreto contempla la soppressione di diversi istituti annessi alla facoltà di economia e commercio anziché quella della loro indicazione in seno allo statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 33 contenente l'indicazione degli istituti:

istituto economico-statistico;
istituto merceologico;
istituto di tecnica economica e di ragioneria;
istituto di matematica finanziaria;
istituto di diritto privato;
istituto di diritto pubblico;
istituto di scienze assicurative,

annessi alla facoltà di economia e commercio, è soppresso.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 febbraio 1990

Il rettore: CASULA

90A1741

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 6 giugno 1989 per la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, acquisiti i pareri favorevoli dei consigli delle facoltà interessate e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 20 settembre 1989 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 7 novembre 1989, prot. n. 2865;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 377 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 378. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano, e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale; chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 379. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al quarto anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 380. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; il funzionamento della scuola è affidato all'istituto di clinica ortopedica.

Art. 381. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che indendono iscriversi all'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 382. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale:
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 383. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia chirurgica dell'arto superiore (*);
anatomia funzionale e biomeccanica (*).

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed elettromiografia (*);
radiodiagnostica e radioterapia (*).

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
dermatologia (*);
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica (*).

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche, infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

(*) Materie previste per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:

ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:

tecniche operatorie;
microchirurgia.

l) Microchirurgia ortopedica:

lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 384. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica . . . . » 50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie . . . . » 70

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale . . . . ore 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti. . . . . » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione. . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie . . . . » 50
microchirurgia . . . . » 50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):

anatomia funzionale e biomeccanica ore 30

Chirurgia della mano (ore 250):

traumatologia speciale della mano . » 100
ortopedia della mano . . . . » 100
chirurgia plastica e ricostruttiva. . . » 50

Medicina interna (ore 40):

dermatologia . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

elettrodiagnostica ed elettromiografia » 40
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'arto superiore. . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 20):

tecniche di anestesia periferica . . . » 20

Chirurgia della mano (ore 130):

tecniche di chirurgia della mano . . » 80
tecniche di chirurgia tendinea . . . . » 50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):

lesioni vascolari periferiche. . . . . . » 50
lesioni nervose periferiche . . . . . . » 50
lesioni del plesso . . . . » 50

Medicina interna (ore 15):

medicina fisica e riabilitazione . . . » 15

Meccanica e biomatematica (ore 15):

tutori e protesi . . . . » 15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 385. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza; pronto soccorso traumatologico; ambulatorio ortopedico generale; ambulatorio di chirurgia dell'anca; ambulatorio di chirurgia del ginocchio; ambulatorio di chirurgia della mano; ambulatorio di traumatologia sportiva; ambulatorio di ortopedia pediatrica; sale operatorie ortopediche e traumatologiche; sale gessi; laboratorio di ecografia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente, il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 24 febbraio 1990

p. *Il rettore:* ADAMI

90A1742

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, il quale prevede l'istituzione presso questa Università del corso di laurea in economia e commercio;

Vista la relativa proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la successiva delibera adottata dal consiglio della facoltà di scienze politiche in data 16 giugno 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 12 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo il titolo III e l'intitolazione «facoltà di scienze politiche» è inserito il seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 12. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche e la laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Dopo l'art. 15, che per effetto della modifica di cui sopra diventa art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in economia e commercio:

Laurea in economia e commercio

Art. 17. — La durata del corso di studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto commerciale (biennale);
matematica generale;
matematica finanziaria (biennale);
statistica (biennale);
economia politica (biennale);
diritto del lavoro;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
economia e politica agraria;
politica economica e finanziaria;
storia economica;
geografia economica (biennale);
ragioneria generale ed applicata (biennale);
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
merceologia;
lingua francese o spagnola (triennale);
lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

diritto amministrativo;
diritto tributario;
diritto penale commerciale;
diritto internazionale;
diritto industriale;

economia dei trasporti;
economia e politica industriale;
economia e politica del lavoro;
economia internazionale;
finanza degli enti locali;
economia aziendale;
finanza aziendale;
ragioneria pubblica;
tecnica degli scambi e cambi con l'estero;
tecnica industriale e commerciale II;
elaborazione automatica dei dati;
ricerca operativa;
statistica metodologica;
statistica aziendale;
statistica economica;
demografia;
sociologia;
sociologia economica;
storia economica (corso monografico);
storia contemporanea;
storia del pensiero economico;
economia delle imprese pubbliche;
econometria;
economia delle aziende di credito.

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è previsto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

90A1743

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 7 aprile 1990, n. 48878/9.2.27.

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1990, in correlazione con la disciplina della mobilità presso le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi.

A tutti i comuni
A tutte le province
A tutte le comunità montane
A tutti i consorzi tra enti locali per il tramite del Ministero dell'interno - Ufficio di gabinetto
Al Ministero dell'interno - Ufficio di gabinetto
Al Ministero del tesoro - Ufficio di gabinetto - Ragioneria generale dello Stato - IGOP
Ai presidenti delle regioni
Ai commissari di Governo
All'ANCI
All'UNCEM
All'UPI
Ai comitati regionali di controllo

La presente circolare viene emanata, ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1990 in correlazione con la disciplina della mobilità.

1. *Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1° gennaio 1989.*

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente, in base alla legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144.

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, prima parte della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere alla copertura del 50% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1989.

La prevista percentuale del 50% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unità.

Il sopra richiamato limite del 50% non si applica ad assunzione di personale di profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità ovvero si tratti di enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti: in tal caso sono consentite assunzioni pari al 100% delle vacanze verificate dal 1° gennaio 1989.

Per posto vancante s'intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

2. *Attuazione della disciplina della mobilità.*

Ai fini della copertura dei posti di cui al precedente punto 1, la mobilità si intende attuata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti vacanti, presso i singoli enti, da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento della funzione pubblica della inesistenza di posti vancanti da coprire con la mobilità.

Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 144/1989 citata, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:

1) senza autorizzazione, per il 50% (ovvero nel caso delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma terzo, legge n. 554/1988 per il 100%) dei posti liberi e non coperti dal 1° gennaio 1989, mediante l'indizione dei relativi concorsi;

2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1, della legge n. 554/1988), per la restante parte di posti di turn-over, nonché per altre assunzioni relative a posti di nuova istituzione a seguito di modifica della pianta organica, a posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 1989 ed a posti comunque disponibili.

Come noto, le autorizzazioni sono collegate ad effettive motivate e documentate esigenze da parte delle amministrazioni richiedenti ed alla conseguente discrezionale valutazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale valutazione viene effettuata tenendo conto anche dello stato di adempimento della mobilità volontaria, che si intende completata con le operazioni di inquadramento del personale nei ruoli delle nuove amministrazioni.

Con l'occasione si sollecitano le amministrazioni, che hanno comunicato disponibilità di posti rientranti nel primo e secondo bando la cui scadenza dei termini per presentare le domande era rispettivamente il 22 maggio 1989 e l'11 luglio 1989, ad ultimare, entro il più breve tempo possibile, le previste procedure, per dar modo a questa Presidenza di corrispondere con tempestività ad eventuali richieste di autorizzazione ad assumere.

3. *Assunzioni non condizionate alla deroga o all'attivazione delle procedure di mobilità.*

Gli enti possono effettuare senza necessità di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilità:

a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 31 dicembre 1989 (art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990);

b) le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni — non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti — nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art. 10-*bis* del decreto-legge n. 66/1989, convertito in legge n. 144/1989).

Le assunzioni, di cui alla presente lettera *b)*, se riferite al personale al quale non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, debbono essere effettuate mediante selezione per prove attitudinali tra gli iscritti alle liste di collocamento; le amministrazioni hanno facoltà di chiedere che siano avviati lavoratori *residenti* nei comuni delle competenti sezioni circoscrizionali, sulla base delle graduatorie esistenti presso le medesime sezioni. Il riscontro d'idoneità avviene ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si attengono alle procedure già seguite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

c) le assunzioni a tempo determinato sia pieno che parziale, previste per i settori e con le modalità di cui all'art. 7, comma sesto e seguenti della legge n. 554/1988.

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato avviene con le modalità di seguito indicate:

— ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, le assunzioni di personale a termpo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;

— il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale è ammesso un numero di candidati — individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 — pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti;

— le possibilità di costituire rapporti a tempo determinato è subordinata al solo limite delle disponibilità di bilancio;

d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo, (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo comma, della legge n. 554/1988);

e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, della legge n. 554/1988).

4. *Presentazione delle domande di trasferimento.*

Le fonti normative che disciplinano la mobilità sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 95, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989, del 20 aprile 1989, 20 giugno 1989 e 15 novembre 1989 con i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1989, del 12 maggio 1989, dell'8 agosto 1989 e del 5 dicembre 1989, i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti è in esubero.

Ciascun dipendente può presentare più domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande presentate possono essere revocate purché ciò avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Il dipendente, qualora ottenga più assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facoltà di optare per l'ente di maggiore gradimento.

Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo bando di mobilità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989), devono pervenire in originale, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).

La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, in relazione anche all'importanza e peculiarità delle dichiarazioni da rendere nella medesima, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali è ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. *Formazione delle graduatorie.*

Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilità sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando, in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali è richiesto il trasferimento.

Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare.

Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalità, i criteri e le priorità previste dall'art. 4 dei sopra citati bandi del Ministro per la funzione pubblica.

Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.

La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 dei decreti ministeriali più volte citati.

Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sarà data adeguata pubblicità, oltre la puntuale comunicazione scritta, positiva o negativa, agli interessati.

Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 del sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989).

In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilità si è rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti disponibili per riserva di legge o soppressi per riduzioni di organico formalmente approvate ovvero perché oggetto di procedure di reclutamento del personale formalmente indette anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilità relative ai posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.

6. *Fondi per la copertura del trattamento economico.*

I fondi per la copertura degli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale assegnato agli enti locali saranno trasferiti agli enti

medesimi in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. In particolare, i fondi concernenti il trattamento economico in godimento del personale proveniente da amministrazioni statali e da altri enti locali ed assegnato a questi ultimi, sono trasferiti agli enti medesimi con le modalità contenute nel regolamento n. 428 del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del suddetto art. 1, comma 4, in data 22 luglio 1989 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1990.

Invece, per quanto riguarda il personale dell'ente Ferrovie dello Stato, confermato che detto personale è legittimato a far domanda di mobilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si comunica che è in corso di predisposizione il regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti riceventi il suindicato personale e che, nelle more, il trattamento economico relativo sarà corrisposto dall'Ente ferrovie.

7. *Varie.*

Ferma restando, comunque, la possibilità di effettuare la mobilità interna ex art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, può darsi corso all'attuazione della mobilità esterna prevista dal citato art. 6 dopo che siano scaduti, sia per l'ente di provenienza che per quello di destinazione, i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988. Tali trasferimenti non necessitano di autorizzazione alcuna da parte di questa Presidenza.

Le domande di trasferimento presentate da dipendenti di enti ed amministrazioni per le quali è previsto che la mobilità venga preventivamente effettuata dalle regioni (art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554), ad avviso del Dipartimento della funzione pubblica, possono essere accolte, ove le amministrazioni cedenti rilascino il previsto definitivo assenso al trasferimento.

Infine, il richiamo alla disciplina della mobilità contenuto nell'art. 2 del decreto-legge n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990, è da intendersi anzitutto come obbligo a concludere le operazioni di mobilità previste per gli anni 1988 e 1989.

Tuttavia, le amministrazioni che ritengano di dover pubblicare ulteriori disponibilità di posti dovute a mancanza di domande nella precedente fase di mobilità volontaria, ad ampliamenti di pianta organica o a cessazioni dal servizio comunque verificatesi, possono dare avvio alla procedura di mobilità trasmettendo al Dipartimento della funzione pubblica tali posti.

Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilità potranno essere sottoposte alla commissione appositamente costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro: GASPARI

90A1744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1 Difesa, foglio n. 353, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Campanella Giuseppe, nato a Monreale (Palermo) il 2 gennaio 1944, appuntato della legione carabinieri di Napoli. — In servizio presso una stazione distaccata affiancava il proprio comandante nelle ricerche di due malfattori armati resisi responsabili, poco prima, di un tentativo di rapina in danno di alcuni contadini. Sebbene gravemente ferito a seguito di proditoria azione di fuoco attuata dai malviventi, nel frattempo intercettati, visto cadere il proprio superiore — raggiunto da più colpi — raccoglieva le residue energie e reagiva con coraggiosa determinazione con l'arma in dotazione colpendo entrambi i malfattori, che affidava poi ad altri commilitoni prontamente intervenuti. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere. — Agro di Striano (Napoli), 29 ottobre 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1 Difesa, foglio n. 355, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Tesse Raffaele, nato ad Andria (Bari) il 4 dicembre 1962, vice brigadiere della legione carabinieri di Napoli. — Comandante di stazione distaccata, avuta notizia di un tentativo di rapina poco prima posto in atto da due malfattori armati in danno di alcuni contadini, predisponeva — capeggiandolo — articolato dispositivo di ricerca per la cattura dei responsabili. Fatto segno — unitamente a graduato dipendente — a proditoria azione di fuoco di uno dei malviventi, con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, ingaggiava con questi violenta colluttazione fino a quando, raggiunto da ulteriori colpi di pistola, si accasciava al suolo esanime. Il suo eroico comportamento consentiva l'intervento del graduato che, sebbene anch'egli ferito, riusciva a bloccare i due malviventi consentendone successivamente la cattura. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere. — Agro di Striano (Napoli), 29 ottobre 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1 Difesa, foglio n. 354, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Iannello Francesco Antonino, nato a Misilmeri (Palermo) il 7 ottobre 1962, finanziere della 13ª legione della guardia di finanza di Palermo. — Libero dal servizio, dimostrando salda preparazione militare, fredda determinazione e non comune sprezzo del pericolo, non esitava ad ingaggiare un conflitto a fuoco con tre malviventi che tentavano di portare a compimento una rapina ad un istituto di credito, rimanendo ferito ad una gamba. Mirabile esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento. — Palermo, 2 febbraio 1989.

90A1761

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7816/R, datato 31 marzo 1990, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7815/R, anch'esso datato 31 marzo 1990, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE

Decreto ministeriale 31 marzo 1990, n. 7816/R

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
PHIDEAPHARMA	09499650159	*ANAXIN*	007917014 007917026	AD IM 6 FIALE 2 ML BB IM 6 F 1 ML
BIOINDUSTRIA	00885470062	*BIOMIORAN*	016365013	24 CONFETTI 250 MG
PHIDEAPHARMA	09499650159	*CAPRILAT*	006666010	10 CANDELETTE VAG
MAGIS	00312600174	*CELLUCOR*	021125012	5 F LIOF + 5 F SOLV 2 ML
LUGARESI	00379620370	*CEROTTO LUGARESI*	000745012	1 CEROTTO
MIDY	00730670151	*CONOVA 30*	024539013	21 COMPRESSE
DIFA	00334560125	*DESONIX*	023211016	COLL 5 ML
COLI	00396790586	*DIFLOR*	023020035	12 CAPSULE 500 MG
RAVASINI	00405640582	*ESTANDRON PROLONG*	007416011	IM 1 FIALA 1 ML
BIOINDUSTRIA	00885470062	*FEROLACTAN*	004476014	IM 5 F 2 ML 8 U
SAVIO	00274990100	*FLURIZIN*	019180013	20 COMPRESSE
ITALFARMACO	00737420158	*FLUXEMA*	022880013 022880025	40 CONFETTI 100 MG IM IV FLEBO 10 FIALE 5 ML
DIFA	00334560125	*GEOMIX*	006373017	OFT OTOL GTT 5 ML
ITALFARMACO	00737420158	*IMMOSSAR*	022453017	5000 ULC FLACONE 5 ML
SIGMATAU	00410650584	*INTETRIX*	023012014 023012026	20 CAPSULE GRAN 125 G
IBI	02578030153	*KATALIPID IBI*	019246014	30 CPS 125 MG
SCHERING	00750320152	*KIRON*	020027013	8 COMPRESSE 500 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
BERNA	00190430132	*LEPEXAL BERNA*	022945012 022945024	24 CONFETTI 48 CONFETTI
TOSI FRANCO	00714910155	*LIOBABY*	009536018	OS 1 FL + 1 FL
PHIDEAPHARMA	09499650159	*LIVERIN*	004046025	30 CONFETTI 15 MG
RAVASINI	00405640582	*LYNDIOL E*	023624012 023624024	22 CPR 66 CPR
SCHARPER	00823890157	*MODUS*	021437052 021437088	30 CAPSULE 100 MG GOCCE ORALI 30 ML 105
SAVIO	00274990100	*NALIGEN*	021494012	20 COMPRESSE 500 MG
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*NEUTRAFILLINA*	003916018 003916020 003916032	40 COMPRESSE 150 MG IM IV 10 FIALE 300 MG AD 10 SUPPOSTE 400 MG
ITALFARMACO	00737420158	*NICOSPASMOLO*	001785017 001785029	20 CONF OS GTT 10 ML
SAVIO	00274990100	*PERIFE*	023729015 023729027	30 CAPSULE GOCCE ORALI 20 ML
BIOINDUSTRIA	00885470062	*PREXIDIL*	024717011	30 COMPRESSE 5 MG
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*PROPIOCINA*	019391010 019391022	12 COMPRESSE 250 MG 12 COMPRESSE 500 MG
CABER	00964710388	*ROSSOCORTEN*	020384020	100 10 FIALE LIOF + F SOLV
BAYROPHARM	00829950153	*SIGURTIL*	024025025	50 CAPSULE 100 MG
AESCULAPIUS	00826170334	*VASOCIL*	022983011 022983023	20 COMPRESSE 50 COMPRESSE
TOSI FRANCO	00714910155	*VICINQUE*	001234018 001234020 001234032 001234044 001234057 001234071	NORM IM 6 F 3 ML B2 IM 6 F 3 ML B6 IM 6 F 3 ML 200 MG 25 CPS PP IM 6 F 3 ML SCIR LIOF 100 G

ALLEGATO *B*

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE

Decreto ministeriale 31 marzo 1990, n. 7815/R

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
RAVASINI	00405640582	*ANGIOCICLAN*	022821019	5 F
ITALFARMACO	00737420158	*ASCORBIN CALCIUM*	003117013	IM IV 5 F + 5 F 5 ML
PARKE DAVIS	00781140157	*BENADRYL*	003588062	50 CAPSULE 25 MG
BIOINDUSTRIA	00885470062	*BIONICARD*	026071011	30 COMPRESSE 20 MG
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*BISOLVON*	021004092	LINCTUS SCIR 250 ML 8 MG/5 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
CABER	00964710388	*CABERMOX*	024537060	16 CPS 500 MG
WELLCOME	00407630581	*CICATRENE*	014160028 014160042	CREMA 30 G PV 50 G
SAVIO	00274990100	*CITICOLINA SAVIO*	026781017 026781031 026781043	IM IV 3 FIALE 500 MG/4 ML IM IV 1 FIALA 1000 MG/4 ML IM IV 2 FIALE 1000 MG/4 ML
ECOBI	00420050106	*DUXIMA*	024344044 024344057 024344069	IM FL 750 MG + F SOLV 3 ML IV FL 1 G + F SOLV 10 ML IV FL 2 G + F SOLV 10 ML
BIOINDUSTRIA	00885470062	*EMAZIAN B12*	000079018 000079032	OS FLACONE 200 ML OS 10 FLAC NI 10 ML
ITALFARMACO	00737420158	*GLICERO VALEROVIT*	003803032 003803044 003803069 003803071	IM 10 F 40 MG 50 CONFETTI 25 MG OS GTT 30 G OS GTT 50 G
SCHERING PLOUGH SPA	00889060158	*MUCOVENT*	025826025	BB 10 SUPPOSTE
SIT	01082210186	*NEUROL*	004533028	OS LIQ 100 G
SANDOZ	07195130153	*OPTALIDON*	005125036	BB 6 SUP
PROTER	00867740151	*OXOSINT*	025010051	BB SOSPENSIONE ORALE 100 ML
CABER	00964710388	*ROXENIL*	025496035	30 CAPSULE 10 MG
ITALFARMACO	00737420158	*SELEZEN*	025018072	IM 6 FIALE 3 ML 500 MG
BIOINDUSTRIA	00885470062	*SOLART*	026226035	30 CAPSULE 30 MG
ITALFARMACO	00737420158	*UBITEN*	025229079	50 14 CAPSULE MOLLI 50 MG

90A1688

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Masarolis - Soc. coop. a r.l.», in Masarolis e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1020 datata 8 marzo 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Latteria sociale turnaria di Masarolis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Masarolis, costituita l'8 novembre 1953 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Mulotti, residente in Udine, via Giusti n. 2.

90A1746

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	*Prezzi di vendita* Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☏ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☏ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☏ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 8 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000